

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17 comma 4 della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline.

Art.1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 11 ottobre 2012 n.20 disciplina i criteri e le modalità di concessione ai Comuni del finanziamento previsto dall'articolo 17 comma 4 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) per le spese sostenute per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7 e delle colonie feline di cui all'art. 23, comma 2 della medesima legge.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Beneficiari del finanziamento sono i Comuni, in forma singola e associata, che sostengono le spese per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7 e delle colonie feline di cui all'art. 23, comma 2 della medesima legge.

Art. 3 (Spese ammissibili)

1. Sono spese ammissibili quelle destinate agli interventi di sterilizzazione effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con le strutture di ricovero e custodia o con i comuni nella misura massima per ciascuna sterilizzazione di:

- a) 60 euro per gatto femmina;
- b) 30 euro per gatto maschio;
- c) 170 euro per cane femmina fino a 15 kg di peso;
- d) 200 euro per cane femmina dai 15 kg di peso;
- e) 80 euro per cane maschio fino a 15 kg di peso;
- f) 100 euro per cane maschio dai 15 kg di peso.

Art. 4 (Presentazione della domanda)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni presentano domanda di finanziamento alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica allegando una relazione con l'indicazione del numero di sterilizzazioni, suddivise ai sensi dell'art. 3

comma 1, effettuate nell'anno precedente nel proprio territorio e della spesa a tal fine sostenuta.

Art. 5 (Concessione e erogazione del finanziamento)

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4 la Regione provvede alla concessione e contestuale erogazione del finanziamento a ciascun Comune.
2. Ove i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute, il finanziamento è concesso proporzionalmente alle spese sostenute da ciascun Comune.

Art. 6 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione i Comuni presentano domanda entro il 30 settembre 2013 e sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per le sterilizzazioni effettuate fra l'entrata in vigore della legge regionale 20/2012 e il 31 agosto 2013.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE